



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 77 del 16/09/2023

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DELL'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sedici** del mese di **settembre** alle ore **12:25** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DELL'ANNO 2023.

La GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 ed i contratti nazionali di lavoro del personale degli enti locali prevedono, quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti, l'avvenuta costituzione del Fondo delle risorse finanziarie decentrate;
- tali risorse finanziarie, destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente, nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione, finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti, che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Preso atto che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali del triennio 2019/2021;

Rilevato che l'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022 disciplina le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (cosiddetto Fondo delle risorse decentrate), suddividendo tali risorse in:

- a) risorse stabili (art. 79, commi 1 e 1-bis), aventi quali caratteristiche la certezza, la stabilità e la continuità nel tempo, con la conseguenza di restare acquisite al Fondo anche per il futuro;
- b) risorse variabili (art. 79, commi 2, 3, 4, 5), aventi quali caratteristiche l'eventualità e la variabilità, dovendo essere stanziare annualmente in relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi, nonché del relativo mantenimento;

Evidenziato che il comma 6 dell'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022 stabilisce che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) del medesimo C.C.N.L. deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base a disposizioni di legge;

Preso atto che il comma 7 dell'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022 dispone che la costituzione dei Fondi risorse decentrate è disciplinata dal medesimo art. 79 dall'anno 2023, e che dal 1° gennaio 2023 devono, pertanto, ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate dall'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022;

Visto l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e

trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamato l’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede testualmente: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle decurtazioni operate per effetto del precedente periodo” (c.d. consolidamento delle decurtazioni, da effettuarsi secondo le istruzioni applicative della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08/05/2015);

Visto l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabiliva testualmente che “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Considerato che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, di modifica del D.Lgs. n. 165/2001, ha sancito che:

- “al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle stesse, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”;

- “a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato”;

- “per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”;

Visto l’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto “Decreto Crescita”), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di

cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Visto, altresì, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno del 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, applicabile ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

Atteso che il predetto decreto del 17 marzo 2020:

- chiarisce che, anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale, ossia con decorrenza dal 20 aprile 2020 (art. 1, comma 2);
- specifica che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Vista la circolare interministeriale del 13 maggio 2020 sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

Rilevato che la citata circolare del 13 maggio 2020 precisa ulteriormente che il limite iniziale al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 del decreto-legge n. 34/2019;

Viste le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019, contenute nella nota protocollo n. 179877 del 01/09/2020;

Preso atto che, avendo il Comune di Dosolo rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio 2015, la base di riferimento per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 è rappresentata dal Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016, così come costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 21/05/2019, a rettifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 25/10/2016, per l'importo complessivo di Euro 42.299,99;

Accertato che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nell'anno 2016 al trattamento accessorio del personale risulta pari ad Euro 63.068,74, incluse le risorse destinate alle Posizioni Organizzative e le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, e che pertanto la somma di Euro 63.068,74 costituisce il limite di spesa per la costituzione del Fondo dell'anno 2023, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017;

Accertato, inoltre, che non si rilevano scostamenti in positivo, ossia un aumento, del numero di dipendenti in servizio nell'anno 2023 rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2018, e che pertanto va fatto salvo il limite iniziale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019;

Atteso che le risorse decentrate stabili del Fondo dell'anno 2023 risultano complessivamente pari ad Euro 43.294,08, di cui:

- Euro 40.674,45, quale quota determinata ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. a), del C.C.N.L. del 16/11/2022, il quale dispone che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del C.C.N.L. del 21/05/2018, di cui:

-- Euro 36.684,42, quale quota determinata ai sensi dell'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. del 21/05/2018, il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno 2018 il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, comprensivo di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22/01/2004; comprensivo altresì dell'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";

-- Euro 1.164,80, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. del 21/05/2018, che testualmente recita: "l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019";

-- Euro 1.059,44, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. del 21/05/2018, che testualmente recita: "l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

-- Euro 1.765,79, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), del C.C.N.L. 21/05/2018, il quale dispone testualmente: "L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno";

- Euro 1.267,50, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b), del C.C.N.L. del 16/11/2022, il quale dispone che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente da un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del C.C.N.L. 2019/2021 in servizio alla data del 31/12/2018;

- Euro 1.352,13, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi

dell'art. 79, comma 1, lett. d), del C.C.N.L. 16/11/2022, il quale dispone che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente da un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

Preso atto che non sussistono condizioni che permettano di integrare ulteriormente la parte stabile del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023 ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'art. 79 del C.C.N.L. del 21/05/2018;

Ritenuto di mettere a disposizione del Fondo dell'anno 2023 risorse decentrate variabili per complessivi Euro 4.930,89 per remunerare la produttività, connessa al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano della performance 2023, così determinati:

- Euro 223,38, quale importo, applicato ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. del 16/11/2022, il quale stabilisce che gli enti possono altresì destinare al Fondo le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del C.C.N.L. del 21/05/2018, di cui:

-- Euro 223,38, quale quota applicata ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), del C.C.N.L. del 21/05/2018, il quale dispone che il Fondo continua ad essere alimentabile con importi una tantum, variabili di anno in anno, corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

- Euro 865,92, quale importo, applicato ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. del 16/11/2022, il quale stabilisce che gli enti possono altresì destinare al Fondo un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del medesimo C.C.N.L., ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

- Euro 1.306,59, quale importo, applicato ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), del C.C.N.L. del 16/11/2022, costituente il risparmio dell'anno 2022, accertato a consuntivo, derivante dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del C.C.N.L. del 01/04/1999;

- Euro 2.535,00, quale importo, applicato ai sensi dell'art. 79, comma 5, del C.C.N.L. del 16/11/2022, il quale dispone che le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b), di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;

Considerato che anche al Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 dev'essere applicata la decurtazione permanente stabilita dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, che ha modificato ed integrato l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e che per il Comune di Dosolo è quantificata in Euro 1.289,12;

Ritenuto, pertanto, di determinare in Euro 46.935,85 il Fondo delle risorse decentrate di competenza dell'anno 2023, costituito da risorse stabili per Euro 43.294,08, sommate a risorse variabili per Euro 4.930,89, con applicazione della decurtazione permanente pari ad Euro 1.289,12, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, come riportato nel prospetto allegato (allegato A), ritenuto meritevole di approvazione;

Tenuto conto che il Fondo delle risorse finanziarie decentrate dell'anno 2023, così come definito con il presente provvedimento, consente di rispettare il limite, imposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, in base al quale il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come dimostrato dal prospetto allegato (allegato B);

Tenuto conto, altresì, che il Fondo delle risorse finanziarie decentrate dell'anno 2023, così come definito con il presente provvedimento, consente di rispettare i limiti volti al contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010;

Considerato che è presumibile che il Comune di Dosolo rispetti gli obiettivi di finanza pubblica ed analoghi strumenti di contenimento della spesa nell'anno 2023; condizione richiesta per la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'Ente potrà in ogni momento procedere a modificare la costituzione del Fondo risorse decentrate per eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale dipendente;

Ritenuto di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione decentrata annuale per l'utilizzo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'anno 2023 di perseguire i seguenti obiettivi:

- assicurare il rispetto delle norme dei C.C.N.L. vigenti, evitando che una stessa condizione di lavoro legittimi la corresponsione di due o più indennità;
- utilizzare le risorse fisse in coerenza con le norme vigenti, anche destinando una parte minima delle stesse alla valorizzazione dei percorsi di carriera (progressioni orizzontali), compatibilmente con le somme a disposizione e nei limiti del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 26/04/2016, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16/05/2019;
- utilizzare le risorse variabili per la corresponsione dei premi correlati alla performance al personale dipendente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di gestione indicati nel piano della performance 2023, ricompreso nel PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 06/05/2023;

Ritenuto, in ogni caso, che le risorse da destinare in sede di contrattazione decentrata integrativa alla performance individuale dell'anno 2023 debbano essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel Piano degli obiettivi/Piano della performance per tale anno;

Atteso che il Contratto collettivo decentrato integrativo 2023/2025 del Comune di Dosolo è in corso di stipulazione da parte della delegazione trattante di parte pubblica e della delegazione sindacale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, il quale contiene il

finanziamento della spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 20/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativa, e dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del T.U.E.L. è esercitato con l'apposizione dei pareri di cui sopra e con la sottoscrizione digitale del presente atto;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese

delibera

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022, il Fondo delle risorse finanziarie decentrate dell'anno 2023 per complessivi Euro 46.935,85, risultante dalla somma di risorse stabili, pari ad Euro 43.294,08, e risorse variabili, pari ad Euro 4.930,89, e con applicazione della decurtazione permanente di Euro 1.289,12 ai sensi dell'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, come da prospetto allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di definire in Euro 850,00 la quota delle risorse variabili da destinare ai premi correlati alla performance organizzativa;
4. Di dare atto che il Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 viene costituito nel rispetto del limite di non superamento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dell'anno 2016, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto allegato B) al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che le risorse necessarie sono stanziare sul bilancio di previsione dell'esercizio 2023;
6. Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata annuale per l'utilizzo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente per l'anno 2023, di perseguire i seguenti obiettivi:
 - assicurare il rispetto delle norme dei C.C.N.L. vigenti, evitando che una stessa condizione di lavoro legittimi la corresponsione di due o più indennità;
 - utilizzare le risorse fisse in coerenza con le norme vigenti, anche destinando una parte delle stesse alla valorizzazione dei percorsi di carriera (progressioni orizzontali), compatibilmente con le somme a disposizione e nei limiti del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 26/4/2016,

successivamente modificato con Deliberazione n. 62 del 16/05/2019;

- utilizzare le risorse variabili per la corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa al personale dipendente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di gestione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 06/05/2023;

7. Di trasmettere il presente atto per quanto di competenza al dott. Paolo Ferrarini - Revisore Unico dei Conti - ed al dott. Bruno Susio, in qualità di Nucleo di valutazione;

8. Di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del C.C.N.L. 16/11/2022;

Successivamente, con separata votazione,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere alla contrattazione decentrata integrativa-accordo di parte economica anno 2023.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **25** del **16.09.2023**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA